

## REGOLAMENTO IVASS N. 48 DEL 13 LUGLIO 2021

### REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

#### Relazione

##### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (*capital add-on*) di cui agli articoli 47-*sexies* e 216-*septies* del CAP.

L'obiettivo delle misure di *capital add-on* è garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza.

Tali misure hanno natura eccezionale e temporanea, in quanto possono essere imposte solo laddove le altre misure di vigilanza siano inefficaci o inadatte e possono essere mantenute solo finché l'impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l'imposizione.

Il *framework* europeo in materia di *capital add-on* si compone di diverse fonti normative e, segnatamente, della direttiva *Solvency II* (direttiva 2009/138/CE), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 (di seguito "Atti delegati") e del Regolamento di esecuzione 2015/2012 (UE) (di seguito "ITS") adottato dalla Commissione su proposta di EIOPA.

L'articolo 37 della direttiva *Solvency II* prevede che l'Autorità di vigilanza possa, all'esito della procedura di controllo prudenziale, richiedere all'impresa maggiorazioni di capitale in casi eccezionali e al ricorrere di determinate circostanze specificamente individuate dallo stesso articolo 37 (*i.e.*, scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità; scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*; scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie).

La disposizione summenzionata è integrata dalle previsioni contenute negli Atti delegati (in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da 276 a 287) e negli ITS.

Gli Atti delegati specificano le circostanze, già enucleate dall'articolo 37, che legittimano l'imposizione di maggiorazioni di capitale da parte dell'Autorità competente, nonché le relative metodologie di calcolo. Gli ITS, d'altro canto, definiscono le procedure da seguire per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni concernenti le maggiorazioni di capitale. In particolare, gli ITS disciplinano la procedura scandendone le fasi e riconoscendo particolare rilievo sia al profilo dell'interlocuzione con l'impresa sia a quello della revisione periodica delle misure al fine di verificarne l'adeguatezza.

Nell'ambito del quadro normativo europeo sopra delineato si innesta l'articolo 47-*sexies* del CAP, che nel recepire la previsione di cui all'articolo 37 della direttiva *Solvency II*, rimette alla disciplina attuativa di competenza dell'Istituto la determinazione delle previsioni applicative per l'adozione delle maggiorazioni di capitale (articolo 47-*sexies*, comma 9 del CAP).

Con il presente Regolamento, pertanto, si provvede a dare attuazione alla predetta norma del CAP, dettando disposizioni di dettaglio volte a integrare il quadro normativo europeo e domestico sopra richiamato.

L'intervento regolamentare riguarda, in particolare, la definizione dei criteri e modalità di calcolo delle maggiorazioni di capitale in ipotesi di scostamento dagli *standard* di *governance* di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP.

In particolare, i "*fattori pertinenti*" indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati, dei quali tener conto ai fini della valutazione dell'esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente *capital add-on* nelle ipotesi di deviazione dagli *standard* di *governance*, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l'articolo 286 degli Atti delegati richiama per le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sul *capital add-on* in materia di *governance* l'applicabilità dei medesimi elementi valutativi di cui all'articolo 277 solo "se appropriato". Tale formulazione depone per un'interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell'elenco riportato al medesimo articolo 277.

In conformità al *framework* europeo di riferimento, si è seguito un approccio *principle based*, individuando criteri operativi che consentano all'Istituto di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all'imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.

Si sono pertanto formulati criteri operativi volti a garantire l'efficienza delle misure di *capital add-on* quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del *level playing field* fra imprese.

Nell'ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è inoltre proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di *capital add-on*, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.

## **2. Regolamento IVASS**

Premesso il quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale, si è provveduto a predisporre, con il presente Regolamento, una disciplina attuativa che dettagli i criteri del processo di adozione delle maggiorazioni di capitale.

° ° °

### **Struttura del Regolamento**

Il presente Regolamento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

**TITOLO I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**), all'ambito di applicazione (**art. 3**) e all'obiettivo delle maggiorazioni del capitale (**art. 4**).

Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-*sexies*, comma 9 e 216-*septies*, comma 2, del CAP, che richiedono all'IVASS di emanare disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale, individuali e di gruppo.

Il Regolamento prevede un articolo dedicato alle definizioni, rimandando a quanto previsto nel CAP laddove non diversamente specificato.

Viene altresì delimitato il perimetro di applicazione soggettivo del Regolamento, individuando i soggetti cui le previsioni in esso contenute sono indirizzate.

L'articolo 4 esplicita gli obiettivi cui sono tese le misure oggetto di disciplina, individuandoli nella finalità di assicurare che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell'impresa, garantendo in tal modo un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché la parità di trattamento tra imprese.

Si specificano altresì la natura di misura eccezionale e temporanea del *capital add-on*, percorribile solo quale strumento di ultima istanza in caso di inadeguatezza o inefficacia delle misure ordinarie riconosciute all'Istituto.

**TITOLO II – Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale** - si integrano i criteri valutativi già individuati negli Atti delegati. Per quanto concerne la valutazione dello scostamento, il Titolo in argomento accompagna a previsioni generali valevoli per tutte le ipotesi legittimanti un *capital add-on* (**art. 5**), parametri specifici riferiti ai singoli casi di scostamento (**artt. 6, 7 e 8**).

Si specificano inoltre ulteriormente i criteri di calcolo da applicarsi per la quantificazione delle maggiorazioni di capitale al ricorrere degli specifici presupposti previsti (**artt. 9, 10 e 11**).

Con riguardo ai criteri per il calcolo delle maggiorazioni di capitale in caso di significativa deviazione dagli *standard* di *governance*, si individuano due metodologie alternative tra loro. In particolare, qualora la perdita finanziaria dell'impresa sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita. In alternativa, la maggiorazione di capitale è determinata dall'IVASS in conformità al livello di gravità delle carenze deficitarie riscontrate in materia di *governance*.

In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla *governance* e la maggiorazione è calcolata incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello: 1° livello: non si applica alcuna maggiorazione di capitale; 2° livello: l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 10% e fino al 20% (uguale o superiore al 10% e inferiore al 20%); 3° livello: l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% (uguale o superiore al 20%) - sulla base di specifici parametri sintomatici della diversa gravità della situazione deficitaria, che tengono conto, *inter alia*, della complessità del sistema di *governance* adottato dall'impresa, della prevedibile durata dello scostamento, della probabilità/significatività degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari, della misura in cui la deviazione dagli *standard* sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta e del grado di inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

**TITOLO III - Procedimento per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale** – si disciplinano gli aspetti procedurali per l'adozione delle decisioni da parte dell'Istituto in materia di *capital add-on*, declinandone la tempistica e la dialettica con l'impresa. Particolare attenzione viene prestata agli obblighi motivazionali posti in capo all'Istituto sia nella fase di avvio del procedimento, sia in quella successiva di imposizione della misura, funzionali, soprattutto i primi, a garantire la partecipazione procedimentale dell'impresa mediante l'acquisizione di informazioni e osservazioni pertinenti (**artt. 12 e 13**).

In considerazione della natura temporanea della misura e della necessità di assicurarne l'aderenza al profilo patrimoniale e di rischio contingente dell'impresa, si prevede che quest'ultima comunichi all'Istituto, con periodicità trimestrale, gli interventi realizzati per il superamento delle carenze riscontrate e i relativi progressi compiuti (**art. 14**). Per le medesime finalità, dirette ad assicurare l'idoneità e appropriatezza dello strumento, si dispone che l'Istituto proceda, in caso di rilevante mutamento dei presupposti applicativi e comunque almeno una volta all'anno, al riesame della misura al fine di determinarne la conferma, ovvero l'eventuale revoca o modifica (**art. 15**).

**TITOLO IV - Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato**

- si individuano le disposizioni regolamentari applicabili al *capital add-on* di gruppo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216-*septies* del CAP (**art. 16**).

**TITOLO V - Disposizioni finali** - contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari e alla loro applicabilità a provvedimenti precedentemente adottati (**art. 17**).

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **(c.d. AIR FINALE)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2 e 7, comma 2, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente i criteri individuati dall'articolo 11 per il calcolo delle maggiorazioni di capitale in caso di deviazione dagli *standards* di *governance* di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP.

L'analisi ha tenuto altresì conto degli esiti della pubblica consultazione.

#### **1. Scenario di riferimento**

Come evidenziato nella Relazione, il *framework* europeo di riferimento in materia di maggiorazioni di capitale si compone di una pluralità di fonti normative che annoverano anche disposizioni di dettaglio direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione (*i.e.*, Atti delegati e ITS). Le norme di rango europeo perseguono la finalità di disciplinare la materia in modo omogeneo per tutti gli Stati membri affinché le misure di *capital add-on* vengano applicate in modo uniforme in tutto il territorio dell'Unione, realizzando quella parità di trattamento tra operatori che la spiccata pervasività delle misure in argomento impone.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi in conformità alla cornice normativa delineata a livello europeo, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e conferire adeguata trasparenza all'intero processo.

#### **2. Potenziali destinatari**

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato a:

- a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
- b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- d) ultime società controllanti italiane.

### 3. Obiettivi

Il presente Regolamento dà attuazione a disposizioni europee e del CAP caratterizzate da ristretti margini di discrezionalità. I criteri operativi e di calcolo sono stati pertanto disciplinati in un'ottica quanto più possibile basata sui principi (cd. *principle based*) e sono volti a garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza.

Quanto sopra con l'obiettivo congiunto di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di *capital add-on*, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.

### 4. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le principali tematiche e le relative possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento, tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare.

Sono state identificate le tematiche oggetto di particolare riflessione andando a declinare, per le relative opzioni ritenute percorribili, gli impatti ad esse associate.

L'analisi delle opzioni individuate è stata condotta tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un approccio armonizzato a livello europeo.

### 5. Tematiche oggetto di valutazione

Sono state sottoposte ad AIR due tematiche strettamente connesse con la disposizione di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP), che disciplina i criteri per il calcolo del *capital add-on* nei casi di deviazione dagli *standard* di *governance* qualora la perdita non sia quantificabile in via diretta ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Regolamento. In particolare sono state analizzate le seguenti tematiche:

- a)** i criteri di calcolo della maggiorazione di capitale, identificando le seguenti opzioni percorribili:
1. non indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on* conseguente a deviazione dagli *standard* di *governance* rispetto agli Atti delegati - (cd. opzione zero);
  2. indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on* individuando specifici intervalli per ciascun livello di gravità e, nell'ambito di ciascun livello, determinati elementi qualitativi indicatori della gravità delle carenze riscontrate;
  3. indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on*, senza introdurre soglie ma basandosi unicamente su elementi qualitativi indicatori della gravità delle carenze riscontrate.
- b)** il valore di riferimento al quale applicare le soglie per il computo del *capital add-on*, identificando le seguenti opzioni percorribili:
1. il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR);
  2. il requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR);
  3. il requisito relativo al modulo del rischio operativo.



## 6. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento alle tematiche sopra elencate, sono indicati i principali vantaggi e criticità riconducibili alle alternative regolamentari ritenute percorribili, in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

### a) i criteri di calcolo della maggiorazione di capitale

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
<p>1. Non indicare ulteriori dettagli per la determinazione del <i>capital add-on</i> conseguente a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto agli Atti delegati (cd. opzione zero).</p>	<p>a) Massima flessibilità nell'individuazione e valutazione degli indici di gravità e degli elementi pertinenti.</p>	<p>a) Scarsa trasparenza nei confronti del mercato in assenza di parametri quantitativi di riferimento per il calcolo della maggiorazione di capitale.</p> <p>b) Difficoltà di giungere ad una piena armonizzazione delle prassi operative e di assicurare scelte omogenee.</p> <p>c) Indeterminatezza degli indici di gravità, degli elementi valutativi rilevanti e delle maggiorazioni da applicare.</p> <p>d) Mancata declinazione e specificazione dei <i>fattori pertinenti</i> indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati, che rappresentano un'elencazione esemplificativa e non esaustiva degli elementi valutativi da tenere in considerazione per l'imposizione di un <i>capital add-on</i> riferito alle carenze di <i>governance</i> (Cfr. par. 1 della Relazione).</p>
<p>2. Prevedere ulteriori dettagli per la determinazione del <i>capital add-on</i> conseguente a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto alla disciplina degli Atti delegati, con individuazione di tre livelli di gravità e di specifici intervalli.</p>	<p>a) Trasparenza nei confronti del mercato in virtù dell'esplicitazione delle soglie minimali sulla base delle quali la maggiorazione di capitale viene calcolata.</p> <p>b) Coerenza con quanto previsto dal Considerando</p>	<p>a) Possibile mancanza di armonizzazione delle prassi operative tra imprese operanti nel mercato UE.</p>



	<p>(103) degli Atti delegati<sup>1</sup>, in quanto l'imposizione della maggiorazione di capitale non è fissa e prestabilita ma viene determinata - nel rispetto degli intervalli previsti - in maniera adeguata alla situazione patrimoniale e al profilo di rischio dell'impresa sulla base degli indicatori contemplati.</p> <p>c) Trasparente declinazione e specificazione dei <i>fattori pertinenti</i> indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati con particolare riferimento agli indici di gravità, agli elementi valutativi rilevanti e alle maggiorazioni da applicare.</p>	
<p>3. Prevedere ulteriori dettagli per la determinazione del capital <i>add-on</i> conseguente a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto alla disciplina degli Atti delegati, con individuazione di tre livelli di gravità graduati sulla base di parametri qualitativi, senza fissazione di soglie percentuali.</p>	<p>a) Coerenza con il principio dell'armonizzazione europea (cd. <i>level playing field</i>) fra le imprese operanti nel mercato UE.</p> <p>b) Ampia discrezionalità dell'Istituto nella determinazione dell'importo della maggiorazione di capitale, affinché quest'ultimo sia definito in piena aderenza alle situazioni deficitarie contingenti dell'impresa.</p>	<p>a) Scarsa trasparenza nei confronti del mercato in assenza di parametri quantitativi per il calcolo della maggiorazione di capitale.</p> <p>b) Difficoltà di giungere ad una piena armonizzazione delle prassi operative e di assicurare scelte omogenee.</p>

Per i motivi sopra esposti è stata scelta l'opzione n. 2. Ciò consente all'Istituto di disporre della discrezionalità necessaria nella determinazione dell'importo della maggiorazione di capitale, affinché quest'ultimo sia definito in misura adeguata rispetto al profilo di rischio e patrimoniale, nonché alle carenze dell'impresa. L'esplicitazione di intervalli specifici per il computo della maggiorazione assicura inoltre la trasparenza nei confronti del mercato, coniugando il perseguimento dell'obiettivo dell'atto normativo e il contemperamento delle esigenze dei destinatari della disposizione. Soprattutto nell'ambito dei requisiti di *governance* l'identificazione di specifici intervalli consente di graduare meglio, in base all'ampiezza dello scostamento e alla natura della deviazione riscontrata, la misura della maggiorazione, tenendo conto

<sup>1</sup> Cfr. Considerando (103) degli Atti delegati: "(103) La specificazione delle circostanze in cui possono essere imposte maggiorazioni del capitale e delle metodologie per il loro calcolo dovrebbe garantire che l'uso delle maggiorazioni del capitale sia uno strumento di vigilanza efficace e praticabile per la protezione dei contraenti e dei beneficiari attraverso il calcolo di un requisito patrimoniale di solvibilità che rifletta adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le maggiorazioni del capitale hanno un valore numerico positivo. È opportuno che in sede di specificazione delle circostanze si tenga conto anche della necessità di sviluppare approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe. A tal fine, percentuali di riferimento e limiti potrebbero essere utilizzati come ipotesi per valutare le deviazioni, ma non dovrebbero sviare dall'obiettivo principale di imporre maggiorazioni del capitale adeguate all'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione."



dell'eterogeneità e della pluralità delle fattispecie che possono incidere sui diversi profili di rischio dell'impresa, con possibili conseguenze sulle condizioni di esercizio e sul livello di solvibilità della stessa.

b) Individuazione del valore di riferimento al quale applicare le soglie per il computo del capital *add-on*.

Le opzioni percorribili esaminate fanno riferimento ai seguenti parametri: 1) il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), 2) il requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR) e 3) il requisito relativo al modulo del rischio operativo.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1. SCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo di immediata individuazione.</li> <li>b) Riferimento a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del profilo di rischio dell'impresa.</li> <li>c) Coerenza con il riferimento richiamato per altre fattispecie legittimanti il ricorso al <i>capital add-on</i> (articolo 279 degli Atti delegati).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo che include componenti di capitale non immediatamente riconducibili ai processi di business e di <i>governance</i>, quali ad esempio capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.</li> </ul>
2. BSCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo per il rischio operativo minimo e riferimento per gli effetti sui sei macro rischi individuati da <i>Solvency II</i> degli eventuali scostamenti della <i>governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Problematiche applicative nel caso di adozione di modelli interni da parte delle imprese.</li> <li>b) Problematiche applicative nella definizione delle soglie.</li> </ul>
3. Requisito relativo al modulo del rischio operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ricomprende la categoria di rischi che più si avvicina ai rischi di <i>governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Problematiche applicative nel caso di adozione di modelli interni da parte delle imprese.</li> <li>b) Problematiche applicative nella definizione delle soglie.</li> </ul>

Per i motivi sopra esposti è stata scelta **l'opzione n.1.**

I valori percentuali delle soglie sul SCR (10% e 20%) sono stati individuati in considerazione di quanto previsto con riguardo allo scostamento minimo del requisito patrimoniale di Solvibilità (*i.e.*, almeno 10 punti percentuali) previsto dall'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del CAP (articolo 279, comma 1, degli Atti delegati). Per ciascun livello di gravità, fermo restando il valore percentuale minimo di incremento del SCR, l'Istituto può determinare una percentuale di incremento - nel rispetto degli intervalli previsti - laddove le carenze di *governance* riscontrate lo richiedano. In ogni caso: per il 1° livello non si applica alcuna maggiorazione di capitale; per il 2° livello l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 10% e fino al 20% (uguale o superiore al 10% e inferiore al 20%); per il 3° livello l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% (uguale o superiore al 20%).